



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 39 registro delibere

Data 26/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI ROVERETO AL 31/12/2016 AI SENSI DELLA D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E DELLA LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2016, N. 19, ART. 7 COMMA 10.

Il giorno ventisei del mese di settembre dell'anno duemiladiciassette ad ore 19:25, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. DALZOCCHIO MARA - PRESIDENTE | 13. FERRARI GIAMPAOLO | 24. PREVIDI MAURO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FILIPPI LUISA | 25. ROMANO FRANCESCO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. GEROLA FABRIZIO | 26. SIMONCELLI NICOLA |
| 4. AIROLDI MARIO | 16. GRAZIOLA GIUSEPPE | 27. SOINI ALESSANDRO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. LANARO DANIELE | 28. STIZ GIANPAOLO |
| 6. AZZOLINI CRISTINA | 18. LUSCIA ANDREA | 29. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 7. BETTINAZZI ROBERTO | 19. MIORANDI ANDREA | 30. VERGNANO PAOLO |
| 8. BORTOT MARIO | 20. PARISI TITO | 31. ZENATTI MARCO |
| 9. CEMIN CLAUDIO | 21. PELLEGRINI LUIGINO | 32. ZENATTI MASSIMO |
| 10. CHIESA IVO | 22. PLOTEGHER CARLO | |
| 11. COLLA ELISA | 23. POZZER RUGGERO | |
| 12. COMPER PAOLO | | |

Sono assenti i signori: Colla Elisa (giust.), Dalzocchio Mara (giust.), Miorandi Andrea (giust.), Previdi Mauro, Vergnano Paolo (giust.).

PRESIEDE: CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 29/09/2017
al 09/10/2017

DI GIORGIO GIUSEPPE
f.to Segretario generale

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO CHEMOTTI ROBERTO

IL SEGRETARIO

F.TO DI GIORGIO GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **10/10/2017**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Rovereto al 31/12/2016 ai sensi della D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e della Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, art. 7 comma 10.

Relazione.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito indicato con T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione straordinaria delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate, ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto relativamente alle disposizioni che non trovano diretta applicazione in quanto riconducibili a materie riservate alla competenza statale. Nello specifico la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 ha previsto all'articolo 7 che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute alla data del 31 dicembre 2016, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate; il citato articolo rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3, bis 1 della L.P. 1/2005 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la revisione straordinaria.

Ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016 sopraccitato. Ai sensi dell'art. 24 c. 1 L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Secondo la normativa sopraccitata, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le

- modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 c. 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7).

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Come sopra menzionato, per effetto dell'art. 7 c. 10 L.P. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve pertanto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate.

A norma delle definizioni appena sopra richiamate, inoltre, il suddetto piano di revisione straordinaria ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Rovereto in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria. La ricognizione è un adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica, di cui all'art 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

Per i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti Locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della

Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della Legge Provinciale n. 27 del 2010.

Le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere altresì applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Devono essere pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; inoltre va tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

L'esito della cognizione effettuata è riportato nel documento allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione; le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguiendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Sulla base dell'esame ricognitivo effettuato, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune di Rovereto, come illustrato e motivato nel documento allegato.

Si richiama inoltre il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed approvato con Decreto del sindaco n. 9 di data 06/08/2015 (prot. n. 37850), il quale non prevedeva dismissioni societarie; il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del Piano suddetto, ai sensi dell'art. 24, c.2, del T.U.S.P.

Il presente provvedimento è soggetto al parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, applicabile nell'ordinamento locale in forza dell'art. 53 c. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18; tale parere è stato acquisito agli atti al prot. n. 55129 di data 20/09/2017 ;

La commissione consiliare permanente Economia bilancio e servizi ha esaminato questo documento nella riunione del 22.09.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

vista la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017” e in particolare le “Disposizioni in materia di enti locali e di società” di cui all’art. 7 comma 10;

vista la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 “Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali”;

vista la Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 “Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia”, comma 3 bis 1;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, con particolare riferimento all’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e ss.mm.;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 gennaio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 31 gennaio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di

previsione degli esercizi 2017-2019;

viste le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale n. 16 di data 7 febbraio 2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – parte finanziaria, con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta Comunale, e n. 46 di data 28 marzo 2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019 - parte obiettivi;

preso atto che la commissione Economia, bilancio e servizi ha esaminato il testo del presente provvedimento nella seduta di data 22.09.2017;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera h del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

ritenuto necessario rendere il provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire di assolvere gli obblighi di comunicazione di cui al punto 2 del dispositivo della proposta nei termini di legge ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Direttore Generale Mauro Amadori
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e finanze Gianni Festi;

con 26 voti favorevoli e 1 astenuto (Zenatti Marco), palesemente espressi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Rovereto al 31/12/2016, contenuta nel documento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando altresì che non sussistono le motivazioni per procedere ad alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione societaria detenuta;
2. di trasmettere il provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonchè alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016;
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune oggetto della cognizione;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. del 02.07.2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il consiglio comunale, ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e votanti, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C.

N.1 Allegato